

VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE) e X COMMISSIONE PERMANENTE (ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO):

Audizione Vc Hub Italia

Onorevoli Parlamentari!

sono Fausto Boni e – fra le altre cose- presiedo Vc Hub Italia, associazione nata nel 2019 su iniziativa dei 6 principali gestori privati di fondi di Venture Capital operanti sul mercato italiano. In meno di un anno Vc Hub ha raccolto tra i propri soci società che rappresentano oltre il 90% del mercato italiano, e nello specifico ad oggi conta di:

- 20 gestori “Venture Capitalists” come detto rappresentanti di oltre il 90% del mercato italiano degli investitori professionali/regolamentati privati, con attivi in gestione per oltre 1 miliardo di Euro
- 60 startup /scale ups a questi legate che hanno già raccolto fondi per oltre 500 Milioni di Euro.

Per prima cosa tengo a sottolineare che la grande maggioranza dei servizi e delle tecnologie che oggi stiamo utilizzando per rimanere produttivi e provvedere a nostri bisogni primari nonostante le costrizioni a cui siamo obbligati per fronteggiare emergenza sanitaria (sistemi di teleconferenza, di firma digitale, di consegna di beni a domicilio, di tracciamento contatti), sono prodotti di Startups spesso (anche se ancora troppo poco) italiane: ad esempio Cortilia, Supermercato24, Milkman, Bending Spoon e diverse altre che sarebbe troppo lungo citare.

Tornando a Vc Hub, per quelli di voi meno familiarizzati con il nostro settore l’attività di un fondo di Venture Capital consiste nell’investire denari raccolti presso investitori istituzionali e privati, in società di recente costituzione e spesso di piccole dimensioni ma con progetti ambiziosi (prevalentemente con alto tasso di innovazione e tecnologia). L’investimento

avviene sottoscrivendo quote azionarie tramite aumenti di capitale (con risorse che dunque entrano in azienda) in cambio di quote di minoranza. Tali risorse servono a finanziare per un periodo tipicamente di 12/18 mesi, gli investimenti da fare e/o le perdite di avviamento, dei progetti giudicati più meritevoli.

Poiché questi progetti/aziende richiedono diversi anni per autosostenersi, quasi mai le risorse investite nella fase iniziale sono sufficienti. Tuttavia, in presenza di un mercato con fondi di Venture Capital ben capitalizzati, le aziende che dimostrano solidi progressi nel loro piano di lavoro e nel raggiungimento degli obiettivi intermedi, riescono poi a ottenere da altri fondi (oltre che dagli stessi) ulteriori finanziamenti (presumibilmente a condizioni migliorative rispetto ai precedenti essendo il rischio complessivo diminuito) per arrivare a passare alla tappa successiva.

Questi cicli si ripetono tra le 3 e le 4 volte (anche se come è naturale molti si arrestano alla fase 1) prima che l’azienda diventi auto-sostenibile, oppure raggiunga dei risultati tali da renderla appetibile per degli acquirenti (grandi società industriali o tecnologiche e a volte fondi di private equity). Si tratta dunque di capitali “pazienti” (tempi di maturazione spesso sopra i 5/6 anni) e con basso (o nullo) ricorso a indebitamento bancario.

Da quanto esposto sopra si evince dunque che le possibilità di una “startup” di arrivare a affermarsi sul mercato dipendono essenzialmente da 3 fattori

- (i) la loro capacità di eseguire i propri piani di sviluppo in conformità con le attese del mercato degli investitori
- (ii) l’esistenza di un settore del Venture Capital adeguato sia come numero di operatori che come disponibilità di capitali per operatore
- (iii) un clima di fiducia generale che consenta agli investitori di raccogliere i capitali necessari da riversare alle startup più meritevoli

Tale ciclo sopra descritto alimentato dal Venture Capital ha dato vita a 8 delle 10 società a maggiore capitalizzazione al mondo (Apple, Google, Amazon, Facebook, Microsoft, Alibaba, Cisco, Tencent oltre a tante altre) e, anche in Italia e pur nel nostro relativo piccolo, ad aziende importanti come Yoox, Tiscali, Mutuonline, Fastweb e altre ancora. E' ormai universalmente riconosciuta la relazione diretta tra il livello di crescita dell'economia di un paese e lo sviluppo del Venture Capital e dell'ecosistema delle startup tecnologiche che questi alimentano.

Situazione

Il settore Venture Capital / Startup è stato negli ultimi 25 anni uno dei più trascurati dalla politica economica nel nostro paese. Unica eccezione in tempi recenti è rappresentata dall'istituzione del Fondo Nazionale Innovazione gestito da Cassa Depositi e Prestiti che ha finalmente visto la luce anche se purtroppo con non poco ritardo e con una dotazione per ora assai inferiore al miliardo di Euro degli annunci iniziali.

Un semplice raffronto tra Investimenti di Venture Capital/ PIL ci vede su livelli risibili rispetto non solo a US ma anche a Francia, Germania e UK che investono 10 volte di più.

Tale gap si spiega in buona parte, anche se non solo, con scelte di politiche economiche e fiscali volte a favorire lo sviluppo di questo settore considerato strategico da parte di altri paesi.

Essendo inoltre il settore "high tech" molto più strutturalmente transnazionale di altri è evidente che se il gap non verrà rapidamente colmato sarà impossibile recuperare il terreno perduto anche in futuro.

Gli altri paesi, che si presentano all'inizio di questa crisi con una situazione di partenza enormemente migliore (eg: in Francia i fondi Venture dispongono oggi di oltre 9 miliardi di Euro di risorse "fresche" allocabili a startups rispetto a meno di 1 miliardo per Italia), hanno

tutti approvato misure straordinarie con stanziamenti di diversi miliardi di Euro specificatamente pensate per ecosistema Startup / Venture capital e i primi fondi sono stati già erogati con procedure snelle e veloci (vedere tabelle di confronto allegate predisposte da Vc Hub Italia).

Purtroppo, invece in Italia, non solo non ha visto la luce alcun "pacchetto" specifico ma addirittura i provvedimenti in materia economica contenuti nei primi decreti legge, pur non escludendole esplicitamente, sembrano essersi completamente dimenticati delle startup e PMI Innovative: le modalità e i requisiti di accesso sono infatti tali da tagliare fuori quasi tutto il settore.

In assenza di interventi urgenti, che ora esporremo, sia tramite proposte di emendamenti al decreto liquidità che provvedimenti specifici nei prossimi decreti, riteniamo che l'intero settore sia a rischio di estinzione (si stimano percentuali di default possibili fino al 60%) e con esso miliardi di investimenti in ricerca già sostenuti, brevetti in settori chiave e 120.000 posti di lavoro altamente qualificati tra diretti e indiretti.

Allo stesso tempo, non si deve cadere nell'errore di pensare che quello che il legislatore fa oggi per le startup, sia benefico solo e soltanto per le startup stesse. A differenza di altri settori e come dimostrato quotidianamente, e ancor di più dall'inizio della crisi legata al contagio Covid-19, è l'intero Sistema Paese a beneficiare di un sano e dinamico panorama di startup.

Come tantissimi, siamo infatti convinti che l'innovazione debba essere uno dei cardini per la nuova fase che ci auguriamo si apra il prima possibile nel nostro Paese. Del resto, il cambiamento fornisce per sua stessa natura le opportunità per le innovazioni, e sarebbe un peccato mortale non poterne approfittare.

Le nostre proposte

Abbiamo articolato le nostre proposte in una serie di provvedimenti declinati da nostri legali

che vi rendiamo disponibili in forma dettagliata agli atti. Queste si dividono in

- (A) proposte di emendamento al “Decreto Liquidità” affinché i finanziamenti ivi previsti diventino accessibili anche a Startup e PMI innovative, come detto oggi di fatto escluse
- (B) proposte di provvedimenti specifici da inserire nel cd “Decreto Aprile” per fronteggiare l'emergenza, che prendendo spunto da ciò che è stato fatto all'estero, possano spingersi persino oltre
- (C) proposte di misure strutturali che riteniamo importanti a prescindere da attuale emergenza per ovviare a storture e cercare di colmare il divario che oggi abbiamo con altre economie avanzate.

(A) Emendamenti al Decreto Liquidità

1. Esclusione delle Startup e PMI innovative dalla definizione di “aziende in difficoltà” che pregiudica la possibilità di accesso a finanziamenti controgarantiti: l'esistenza di perdite che periodicamente erodono il capitale è per la categoria un fatto strutturale che non è in alcun modo indicatore di uno stato di crisi o difficoltà.
2. Previsione per le banche erogatrici di un automatismo nell'erogazione del credito qualora startup e/o soci forniscano loro un importo in cassa corrispondente al complemento della garanzia al 100%
3. Esclusione di startup e PMI innovative dalla necessità di prevedere accordi sindacali per accedere a finanziamenti garantiti: la maggior parte non ha dipendenti aderenti a alcun tipo di “sindacato”
4. Esclusione di Golden Power a favore dello stato: si tratta di aziende piccole in cui quasi sempre l'exit avviene tramite cessioni ad aziende tecnologiche internazionali. Uno dei

problemi del settore in Italia è la mancanza di compratori e limitare tale possibilità sarebbe assolutamente controproducente.

(B) Provvedimenti Urgenti per Emergenza Covid-19

Indichiamo ora alcuni provvedimenti che riteniamo urgenti per consentire al settore di fronteggiare emergenza attuale. 1) e 2) assolutamente prioritarie.

1. Istituzione di un credito di imposta per copertura del 50% dei costi fissi per anno 2020 per startup e PMI innovative.
2. Emissione di prestiti “convertendo”: si tratta della creazione di un fondo apposito che preveda erogazione di finanziamenti agevolati a 10 anni per un ammontare pari a 4 volte l'investimento ricevuto a partire da febbraio 2020 da investitori o soci delle startup e PMI innovative con un massimale di 4 Milioni di Euro per ciascuna startup.
3. Rimborsi Iva: possibilità di richiedere rimborsi dei crediti Iva già a partire dal primo anno di esercizio oltre che infra annualmente, in via prioritaria (i.e. entro 3 mesi da richiesta)
4. Crediti di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione: previsione di una maggiorazione al 50% per startup e PMI Innovative con possibilità di rimborso diretto in luogo che a compensazione

Riteniamo che le misure 1 e 2 per avere un impatto ragionevolmente significativo possano essere finanziate con uno stanziamento complessivo intorno ai 500 Mil di Euro (peraltro in gran parte recuperabile a termine)

(C) Misure strutturali importanti per il settore

Infine, come menzionato nell'introduzione, riteniamo che il paese abbia necessità di correggere alcune delle attuali storture per consentire al settore di recuperare il terreno perduto rispetto a altre economie avanzate. Senza entrare in dettagli gradirei menzionare in questa sede le seguenti richieste di Vc Hub sentita la base associativa e le startups.

1. Esclusione delle startup innovative dall'ambito dell'applicabilità del nuovo codice sulla crisi di impresa.
2. Apertura a startup e PMI Innovative degli albi fornitori di tutte le imprese a partecipazione pubblica.
3. Alimentazione in forma continuativa del Fondo Nazionale Innovazione (FNI), con dividendi di partecipate pubbliche nella forma originariamente prevista (con % "almeno di" e non "fino a" come da riformulazione del dispositivo legislativo.

4. Aumento (dal 30 al 60%) della % di defiscalizzazione per investitori privati e istituzionali in startup innovative e fondi di Venture Capital

Vi ringrazio per attenzione, e prima di aprire a qualsiasi domanda o richiesta di chiarimento da parte vostra desidero ricordare che i testi dettagliati degli emendamenti proposti al decreto liquidità e dei provvedimenti di emergenza sopracitati, scritti da nostro team di legali sono disponibili agli atti in forma dettagliata insieme a tabella riepilogativa delle principali misure a favore di startup in emergenza covid-19 già adottate in Francia, Germania e UK, e che noi ci auguriamo possano essere solo una base di quello che assieme potremo immaginare per il nostro Paese.

EMENDAMENTI AL DECRETO LIQUIDITA

Emendamento 1

(Modifiche alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – aziende in difficoltà)

All'articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 dopo le parole "normativa europea" sono aggiunte le seguenti parole:

“ I requisiti di cui al primo periodo della presente lettera (b) non si applicano se l'impresa beneficiaria si qualifica come start-up innovativa ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3.”

Emendamento 2

(Modifiche alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – garanzia soci)

1. All'articolo 1, comma 2 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente lettera:

“o) qualora i soci della società destinataria del finanziamento provvedano a depositare, presso il soggetto erogante, a titolo di garanzia, un ammontare pari all'importo del finanziamento non coperto dalla garanzia di cui al comma 1, l'importo del prestito di cui alla lettera c, numero 1) elevato al 50 per cento del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019 e l'importo di cui al numero 2) è elevato al triplo dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019 o dei costi del personale attesi per i primi due anni di attività, qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018. È fatto divieto al soggetto erogante richiedere ulteriori garanzie.”

2. All'articolo 13, comma 1 del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 dopo la lettera p) è aggiunta la seguente lettera:

“q) qualora i soci della società destinataria del finanziamento provvedano a depositare, presso il soggetto erogante, a titolo di garanzia, un ammontare pari all'importo del finanziamento non coperto dalla garanzia di cui al presente comma, l'importo del prestito di cui alla lettera c, numero 1) elevato al triplo, ovvero il doppio dei costi salariali nel caso di imprese costituite a partire dal 1 gennaio 2019; l'importo di cui al numero 2) è elevato al 50 per cento e l'importo di cui al numero 3) è elevato al doppio. È fatto divieto al soggetto erogante richiedere ulteriori garanzie.”

3. All'articolo 14, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 dopo il comma 13 è aggiunto il seguente comma:

“14. Stante la situazione di emergenza, si rende opportuna una deroga, sino al 31 dicembre 2020 alle attuali e diverse disposizioni di vigilanza europee sul settore bancario in tema di finanziamenti alle imprese da parte di banche e intermediari finanziari, al fine di favorire la realizzazione di operazioni di finanziamento delle imprese. Al riguardo, l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese si impegnano ad agire congiuntamente per sostenere la richiesta di applicazione di nuovi strumenti di valutazione del merito di credito presso le Istituzioni nazionali ed europee competenti.”

Emendamento 3

(Modifiche alle misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese – accordi sindacali)

All'art. 1, comma 2, lettera l) del decreto legge 8 aprile 2020, n.23 dopo la parola "impresa" e prima della parola "che" sono aggiunte le seguenti parole

"che non si qualifica come start-up innovativa ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, e"

Emendamento 4

(Modifiche all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 2019, n. 133 – Golden Power)

All'articolo 15, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n.23, all'articolo 4-bis, comma 3, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente comma:

"3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31 dicembre 2020 non si applicano in relazione a delibere, atti o operazioni, posti in essere da start-up innovative previste dall'art. 25, comma 2, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, o da PMI innovative previste dall'art. 4, comma 1, decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, né in relazione ad acquisti di partecipazioni in start-up innovative previste dall'art. 25, comma 2, decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 22, o in PMI innovative previste dall'art. 4, comma 1, decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33."

PROVVEDIMENTI URGENTI PER EMERGENZA COVID-19

Provvedimento 1

(Credito d'imposta per la copertura dei costi fissi)

- 1. Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ai soggetti esercenti attività d'impresa è riconosciuto, per l'anno 2020, un credito d'imposta alle condizioni e nelle misure di cui ai commi seguenti.*
- 2. Possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito d'impresa, che si qualificano come start-up innovativa ai sensi dell'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 o come PMI innovativa ai sensi dell'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3. Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.*
- 3. Ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta, sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, i costi fissi rilevanti ai fini fiscali, di competenza del periodo d'imposta, il cui onere è stato effettivamente sostenuto dall'impresa. Con apposito decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per la corretta applicazione del presente comma ed individuate le categorie di costi eleggibili.*
- 4. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 50 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti per le stesse spese ammissibili, nel limite massimo di 5 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d'imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi.*
- 5. Il credito d'imposta spettante è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. L'impresa, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, può beneficiare, in acconto, anche su base mensile, nel corso del periodo d'imposta 2020, del credito d'imposta maturato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.*
- 6. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta, l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la*

certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico, il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermi restando, comunque, i limiti massimi indicati al comma 4.

7. Ai fini dei successivi controlli, le imprese beneficiarie del credito d'imposta sono tenute a descrivere le spese agevolate, nella nota integrativa relativa al bilancio relativo al periodo d'imposta nel quale le stesse sono state sostenute. Le imprese che predispongono il bilancio ai sensi dell'art. 2435-ter del codice civile e che intendono beneficiare del credito potranno presentare il bilancio con le modalità semplificate previste per le micro-imprese, riportando le informazioni richieste in calce allo stato patrimoniale.
8. Nel caso in cui l'impresa accerti autonomamente l'indebito utilizzo in compensazione, mediante fruizioni di acconti in misura superiore al credito d'imposta effettivamente spettante determinato su base annuale ed entro 180 giorni dalla chiusura del periodo d'imposta provveda a riversare tali maggiori importi, non trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 13, comma 5 del dlgs 18 dicembre 1997, n.471.
9. Nell'ambito delle ordinarie attività di accertamento, l'Agenzia delle entrate, sulla base dell'apposita certificazione della documentazione contabile e della informativa espressa nella nota integrativa nonché sulla base della ulteriore documentazione contabile fornita dall'impresa, effettua i controlli finalizzati alla verifica delle condizioni di spettanza del credito d'imposta e della corretta applicazione della disciplina.
10. Nel caso in cui si accerti l'indebita fruizione anche parziale del credito d'imposta, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali responsabilità di ordine civile, penale e amministrativo a carico dell'impresa beneficiaria.
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo [disposizioni finanziarie].

Provvedimento 2

(Misura Straordinaria del Fondo di sostegno al venture capital)

1. [Al «Fondo di sostegno al venture capital», istituito ai sensi dell'art. 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018] **OVVERO** [Al Fondo Nazionale Innovazione di CDP Venture Capital SGR], è assegnata una dotazione straordinaria di risorse fino a 200.000.000 di euro con vincolo di destinazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, rimborsabili in base a piani di rientro pluriennali e convertibili, a beneficio esclusivo delle start-up innovative previste dall'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e delle PMI innovative previste dall'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3.
2. Il tasso d'interesse massimo da applicare per i finanziamenti agevolati di cui al comma 1 è stabilito nella misura dell'1% annuo. Gli interessi saranno dovuti a partire dal quinto anniversario della data di erogazione.
3. La durata minima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 sarà di 10 anni dalla data di erogazione del finanziamento. Il rimborso del capitale sarà integralmente dovuto alla scadenza, a meno che, prima della scadenza, si verifichi un cambio del controllo della società finanziata, nel qual caso il prestatore del finanziamento potrà esercitare il diritto di ottenere il rimborso del finanziamento entro 6 mesi dall'intervenuto cambio di controllo. A tal fine per "controllo" si intende la nozione di cui all'art. 2359, comma 1, n. 1, e comma 2, del codice civile; per "cambio di controllo" si intende l'acquisto del controllo da parte di uno o più soggetti diversi da chi esercitava il controllo al momento dell'erogazione del finanziamento.
4. Alla scadenza dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1, la società finanziata avrà la facoltà di disporre, in luogo del rimborso, la conversione del finanziamento, in tutto o in parte, in quote di partecipazione ordinarie al capitale della società finanziata stessa, a un rapporto di cambio determinato sulla base del maggiore tra il valore del capitale della società finanziata alla data di erogazione del finanziamento agevolato e quello al momento della conversione, in ciascun caso sulla base della valutazione attribuita alla società finanziata in occasione dell'ultima operazione di raccolta di investimenti precedentemente completata.
5. I finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno essere erogati anche a mezzo di sottoscrizione di obbligazioni convertibili, strumenti finanziari partecipativi o altri strumenti finanziari che prevedano la possibilità del rimborso dell'apporto effettuato per la sottoscrizione.
6. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 possono accedere tutte le start-up innovative e le PMI innovative che a partire dal 10 marzo 2020 e fino al 31 dicembre 2020 abbiano ricevuto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali apporti patrimoniali o finanziamenti, in qualsiasi forma erogata, che attribuiscano una partecipazione nel capitale della società finanziata o che siano convertibili in capitale della società finanziata, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la sottoscrizione di quote di capitale, azioni, strumenti finanziari partecipativi, obbligazioni convertibili, altri strumenti finanziari, nonché versamenti in conto capitale e finanziamenti convertibili.
7. Ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 potranno accedere anche le start-up innovative e le PMI innovative che abbiano ricevuto apporti o finanziamenti della natura descritta nel comma 6 da parte di soggetti diversi da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali a condizione che: (a) tra i soci della società finanziata figurino, al momento dell'erogazione, investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali, ovvero (b) l'erogazione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 avvenga a fronte di una preventiva istruttoria da parte del finanziatore circa la genuinità delle operazioni di investimento e l'onorabilità e affidabilità degli investitori, considerando a tal fine con particolare riguardo l'eventualità che gli investitori abbiano già effettuato nel passato operazioni di investimento quali coinvestitori di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

8. *La misura massima dei finanziamenti agevolati di cui al comma 1 che ciascuna start-up innovativa e PMI innovativa potrà ottenere sarà pari a un massimo di quattro volte l'importo complessivo delle risorse raccolte dalla stessa in base al comma 6 o 7.*
9. *In presenza dei requisiti indicati dai commi che precedono le start-up innovative e PMI innovative saranno ammesse ai finanziamenti agevolati di cui al comma 1 in ragione della priorità temporale delle richieste di erogazione, fino all'esaurimento della dotazione prevista dal comma 1.*
10. *Con decreto di natura non regolamentare [il Ministero dello Sviluppo Economico] **OVVERO** [il ministero dell'Economia e delle Finanze], nel rispetto dei principi enunciati ai commi precedenti, a) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra [il Ministero dello Sviluppo Economico] **OVVERO** [CDP Venture Capital SGR s.p.a.] e i soggetti abilitati a svolgere le eventuali attività istruttorie di cui al comma 7, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo della dotazione straordinaria prevista dal comma 1; b) definisce i documenti e la procedura per l'erogazione dei finanziamenti agevolati e i relativi termini e condizioni.*

Provvedimento 3

(Rimborsi Iva)

1. *All'articolo 30, comma 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633 è aggiunto il seguente periodo:
"Le start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 e le PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, in deroga alle previsioni di cui al paragrafo precedente, possono chiedere il rimborso dell'intera eccedenza detraibile dell'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla dichiarazione annuale, anche se dalle dichiarazioni dei due anni precedenti non risultano eccedenze detraibili o se non risultano dichiarazioni, poiché non dovute, in uno o entrambe gli anni precedenti."*
2. *All'articolo 38-bis, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633, dopo le parole "ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis)" sono aggiunte le parole "nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 30, comma 3, secondo periodo."*
3. *La disposizione di cui all'art. 38-bis, nono comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che prevede l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile, si applica, a partire dalla richiesta relativa al quarto trimestre dell'anno d'imposta 2019, agli operatori economici che si qualificano quali start-up innovative di cui all'art. 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 o PMI innovative di cui all'art. 4 del decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, e che rientrano nei settori elencati all'articolo 61, commi 2 e 3 del Decreto Legge 18 marzo 2020, n. 18, fermo restando quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2007 e nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 30, terzo comma, lettera a), del predetto decreto n. 633 del 1972.*

Provvedimento 4

(Credito d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione)

1. Al fine di favorire le attività di ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese, anche allo scopo di incentivare studi e sperimentazioni utili per fronteggiare l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19, all'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modifiche:
 - (a) al comma 198, dopo le parole «31 dicembre 2019» inserire le seguenti parole: «e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024»;
 - (b) al comma 203, dopo l'ultimo periodo inserire il seguente: «*Per le attività ammissibili definite nei commi 200, 201 e 202, il credito d'imposta è attribuito in misura doppia alla percentuale della base di calcolo indicata nei precedenti periodi, in favore delle imprese rientranti nella definizione di start-up innovativa, di cui all'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e nella definizione di PMI innovativa, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.*»;
 - (c) al comma 204, il primo periodo è sostituito dal seguente: «*Il credito d'imposta spettante è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre quote annuali di pari importo, ovvero a mezzo rimborso diretto da parte dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 38, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione previsti dal comma 205.*».

MISURE STRUTTURALI IMPORTANTI PER IL SETTORE

Provvedimento 1

(Incentivi per gli investimenti nel capitale delle imprese innovative)

1. *Per l'anno 2020 e per l'anno 2021, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono incrementate dal 30 al 60 per cento.*
2. *Nei casi di acquisizione dell'intero capitale sociale di start-up innovative o di PMI innovative da parte di soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, le predette aliquote sono incrementate, per l'anno 2020 e per l'anno 2021, dal 30 per cento al 100 per cento, a condizione che l'intero capitale sociale sia acquisito e mantenuto per almeno tre anni.*

**TABELLA DI CONFRONTO MISURE EMERGENZA COVID-19 ADOTTATE IN FRANCIA,
GERMANIA E UK (FONTE VC HUB)**

	Regno Unito	Francia	Germania
Misure fiscali	<p>*Possibilità di dilazionare pagamento delle tasse (VAT, etc..) e sospensione degli interessi per tutto il periodo dell'emergenza Covid19 (da luglio 2020 a gennaio 2021 per le tasse sugli utili e sulla VAT fino a fine giugno 2020)</p> <p>*Le piccole imprese possono richiedere rimborso (circa 200€) per 14 giorni di malattia per ogni dipendente colpito da Covid19</p> <p>*possibilità di chiedere payment plans per il pagamento delle imposte ad HMRC</p>	<p>*Dilazionamento delle tasse e contributi dovuti nel mese di marzo e possibilità di richiedere posticipazione per i mesi successivi a Marzo</p> <p>*rimborso anticipato per CIR (7B€ en 2017) e eventuali crediti IVA; senza controllo fiscale in questo periodo</p>	<p>*possibilità di chiedere posticipazione nel pagamento delle tasse e nessuna multa o persecuzione per ritardi nei pagamenti fino a fine 2020</p>
Investimenti pubblici	<p>*Le società più piccole potranno accedere a dei grant di £10,000</p> <p>*sovvenzioni pari a £ 25,000 a imprese dei settori di vendita al dettaglio, ospitalità e svago operanti da piccoli locali commerciali, con un valore catastale superiore a £ 15,000 e inferiore a £ 51,000</p> <p>* sovvenzioni per le piccole imprese da £3,000 a £10,000 per tutte le imprese che beneficiano di Small Business Rates Relief (SBRR) and Rural Rates Relief</p>		<p>Lo stato di Berlino (equivalente regione) ha già dato un sussidio di 15k alle aziende a fondo perduto. Il tempo trascorso tra richiesta (online) e ricezione cash in banca è stato di 2 business days.</p>
Lavoro dipendente	<p>*pacchetto obbligatorio di indennità di malattia per le piccole e medie imprese (PMI)</p> <p>*Per le società che decideranno di mantenere lavoratori mettendoli in licenza invece che lasciarli a casa, l'HMRC rimborserà l'80% dei loro costi, fino a un massimo di £2,500 al mese</p> <p>*Rimborso fino a 80% degli introiti con massimo di £2,500 al mese per i lavoratori in proprio</p>	<p>*Possibilità di ridurre le ore lavorative dei dipendenti e di richiedere rimborso parziale della loro retribuzione da parte dello stato (fino al 67% della differenza rispetto al normale salario)</p> <p>*Disoccupazione parziale accettata per startup ("la startup paga il 70% del salario lordo (84% del salario netto) ai dipendenti, che è rimborsato dallo stato fino ad un massimo di 6 927€ lordi mensili»); obbligo di RTT max 6 gg;</p> <p>*misure di emergenza relativamente a gironi di riposo, ferie e altro</p>	<p>PART TIME- DISOCCUPAZIONE PARZIALE (equivalente CIG in Italia) è già stata implementata, con il governo che paga il 60% dello stipendio netto al dipendente (67% se con figli). Se quindi si riduce da 100% a 50% l'azienda paga il 50% e lo stato il 60% del 50% rimanente ovvero il dipendente ha un impatto sul netto solo del 20%.</p> <p>Approvazione in meno di 2 settimane</p>
Finanziamento di startup e Venture Capital (VC)	<p>package includes a £500 million investment fund for high-growth companies impacted by the crisis, made up of funding from government and the private sector</p> <p>SMEs focusing on research and development will also benefit from £750 million of grants and loans</p>	<p>Specifico set di azioni per il mondo startup:</p> <p>*Possibilità di cambiare le regole del fondo (percentuali, settore, reinvestimento...)</p> <p>*Programme d'Investissement d'Avenir (PIA) da parte di BPI: 80M€ di bridge per società che non sono riuscite a chiudere nuovi round causa Covid minimo 1€ per 1€ con investitori già presenti al capitale</p> <p>*Accelerazione del pagamento delle PIA precedentemente allocate, nel senso di anticipo delle tranches di investimenti precedentemente approvate in maniera celere da parte di BPI</p> <p>*Fondi paralleli "crisi" in corso di riflessione per gestire startup in crisi, tipicamente con soci in fine di</p>	<p>*Richiesta di istituire un "Matching Fund" per società che hanno già VC tra gli shareholders: gli attuali shareholder fanno un bridge-loan che viene matchato da questo fondo apposito che contribuirebbe per un'alta percentuale del loan. (stato che si assume il rischio come nel caso di prestiti bancari). Il VC e' trustee quindi il Fondo statale non ha diritti. In fase di negoziazione investimento stato in startup con valore superiore a 50 mln Eur come rescue equity o loan</p> <p>*Matching funds da €2Bn con rate di 70(stato):30(privato) in equity o convertible loans</p> <p>*Security fund da €600Bn)</p>

		<p>fondo</p> <p>*continua l'attività di LP di BPI France nei fondi di VC (circa 1.3B€ nel 2020)</p>	
Prestiti	<p>*Prestiti agevolati alle società da parte della British Business Bank</p> <p>*fino a € 5 milioni di Coronavirus Business Interruption Loan Scheme per supportare le imprese sostenibili a lungo termine (fino a 6 anni) che potrebbero dover rispondere alle pressioni di flusso di cassa cercando finanziamenti aggiuntivi, con i primi 12 mesi senza interessi (Garantiti al 80% dal governo)</p> <p>*Per le big corporate, Bank of England comprerà debito breve termine come forma di finanziamento temporaneo</p>	<p>*Supporto da un "mediatore" identificato dallo stato per convincere banche a dare prestiti</p> <p>*BPI-France disposto a fornire prestiti alle aziende a fare da garante per prestiti da banche</p> <p>*Fondo di solidarietà da €2Bn per piccole imprese (turnover<€1m) e lavoratori in proprio che abbiano perso il 50% del turnover tra marzo 2019-3 marzo 2020.</p> <p>*Prestiti di BPI garantiti dallo stato (al 70-90%) per ogni tipo di attività commerciale e/o industriale. Il prestito può coprire un quarto del fatturato della società (3 mesi) -> NON APPLICABILE A START-UPS. Per il primo anno non vi saranno rate per restituzione del debito. alla fine del primo anno la società deciderà le tempistiche per la restituzione</p> <p>*Per le start-up: prestiti di tesoreria garantiti dallo stato (fino al 90%) per 2B€ (parte del più vasto programma per PMI per 300B€): fino a 25% fatturato 2019 o al doppio del costo annuo salari totali in Francia, finanziamento a 12 mesi che può essere alla scadenza convertito a medio termine a 3-5 anni addizionali. Questi prestiti possono essere erogati da BPI o da altre banche.</p>	<p>*garantizia "infinita" liquidità alle società sottoforma di prestiti da parte della KfW fino al 90%(banca statale per lo sviluppo)</p> <p>*Fondo di sicurezza economica da €600Bn (100Bn equity, 400Bn loans e 100Bn hybrid tool) per tutte le società e startups con post-money sopra €50m in round fino al gennaio 2017</p> <p>*Prestiti a interesse nullo o ribassato per i primi mesi da parte di banche federali locali</p>
Altro	<p>*business rates free per 12 mesi per tutte le attività commerciali, settore ospitalità e di svago e ulteriori</p> <p>*Accordo tra banche per un'esenzione di pagamenti fino a 3 mesi in caso di necessità</p> <p>*la conferma che la richiesta del governo di evitare pub, club e teatri, ecc. Sia sufficiente affinché le imprese possano fare il claim alla propria assicurazione laddove siano in possesso di un'adeguata copertura di interruzione dell'attività per le pandemie</p> <p>*Allentamento normative per permettere consegna a domicilio e asporto nella filiera di ristoranti e altri alimentari.</p> <p>*Impossibilità di sfratto per</p>	<p>*Sospensione del pagamento di bollette e affitti per SME in difficoltà</p>	<p>*Stanno pianificando di cambiare per i prossimi mesi la legge sulla bancarotta e sul dichiarare di essere insolventi (qualora sia possibile recuperare la situazione tramite aiuti statali) -</p> <p>Tutti gli affitti, commerciali e residenziali possono essere pagati per Aprile-Giugno nel 2021 senza interessi e non possono causare lo sfratto</p>

	mancato pagamento dell'affitto per attività commerciali		
--	---	--	--